



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0009393**  
del 08/08/2019 ore 09:36:20  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: sc

Roma, 07 AGO. 2019

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Vasto  
C.so Mazzini, 226  
66054 VASTO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 65/2019-Decorrenza dimissioni consigliere dell'Ordine.*

Con il quesito formulato il 4 aprile, l'Ordine chiede di sapere se, nel caso di dimissioni irrevocabili presentate da un membro del Consiglio, le suddette dimissioni:

- abbiano decorrenza dalla data di protocollazione ovvero a far data dalla sostituzione del consigliere dimissionario,
- necessitino o meno di ratifica (ovvero di semplice sostituzione del consigliere ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139/2005).

Sulle questioni sollevate si osserva quanto segue.

L'art. 16, co. 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 prevede che "... alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste". Come può osservarsi, la norma fornisce una disciplina succinta per il caso di dimissioni di un componente dell'organo consiliare dell'Ordine, nulla precisando sulla decorrenza degli effetti della rinuncia. Si ritiene, pertanto, opportuno, ai fini della individuazione del momento a partire dal quale si producono gli effetti della rinuncia al mandato connesso alla carica elettiva di consigliere dell'Ordine, far riferimento, innanzitutto, alla natura di tale atto.

Si osserva, in generale, che la presentazione di dimissioni da un incarico ha natura di atto abdicativo<sup>1</sup> a carattere recettizio: pertanto, tale atto produce effetto nel momento in cui perviene a legale conoscenza dell'organo cui queste sono destinate. Con riferimento alle dimissioni dalla carica di consigliere di un Ordine professionale, dunque, tale momento può essere correttamente individuato allorché la comunicazione di rinuncia alla carica venga acquisita dal protocollo dell'ente. A sostegno di una simile

<sup>1</sup> L'atto si configura come *actus legitimus*, ossia una manifestazione di volontà, ritualmente esternata, rivolta a determinare l'uscita del dichiarante dall'organo consiliare, non sottoponibile né a condizione né a termine.

interpretazione appare utile richiamare quanto previsto dalla legge per casi analoghi: in particolare, considerato che l'ordine, in qualità di ente pubblico non economico, è riconducibile al novero delle pubbliche amministrazioni tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001, anche gli enti locali<sup>2</sup>, può farsi riferimento all'art. 38, co. 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico Enti locali) che, in caso di dimissioni dalla carica di consigliere di ente locale, individua la decorrenza dell'efficacia dell'atto a partire dal momento in cui queste sono assunte al protocollo dell'ente<sup>3</sup>.

Ciò detto, con riferimento all'ulteriore questione se l'atto di rinuncia all'incarico debba essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine, si evidenzia quanto segue. Posto che, come appena evidenziato, l'efficacia dell'atto di rinuncia decorre dal momento in cui questa perviene, tramite l'assunzione al protocollo, a legale conoscenza del Consiglio, non si ritiene che la manifestazione della volontà di cessare anticipatamente dalla carica possa essere assoggettata, in alcun modo, a un formale atto di ratifica da parte del suddetto organo, poiché ciò comporterebbe l'obbligo del consigliere dimissionario di rimanere in carica per un periodo ulteriore rispetto al momento della formale acquisizione delle dimissioni al protocollo (la cui durata sarebbe rimessa, di fatto, alla volontà dell'organo). Diversamente, si ritiene che l'atto di dimissioni possa essere oggetto, esclusivamente, di una presa d'atto dell'avvenuta rinuncia (cui, peraltro, per quanto appena evidenziato, non appare subordinata, in alcun modo, la decorrenza degli effetti della rinuncia alla carica). A conferma di tale interpretazione può farsi utilmente riferimento, in via analogica, a quanto disposto dall'art. 16 della L. 12 luglio 2017, n. 113 recante "*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*" per il caso di dimissioni dalla carica di consigliere dell'Ordine forense<sup>4</sup>.

Alla luce di tali osservazioni si ritiene che il Consiglio dell'Ordine non debba ratificare le dimissioni dalla carica di consigliere ma, unicamente, prendere atto dell'avvenuta rinuncia nonché procedere alla nomina del nuovo consigliere che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato consiliare<sup>5</sup>. Peraltro, pur in assenza di una specifica norma che disponga l'obbligo di adottare un formale provvedimento di presa d'atto, si ritiene comunque opportuno che il Consiglio, con delibera, prenda atto formalmente delle dimissioni del consigliere provvedendo, contestualmente, alla nomina del primo dei non eletti nella lista di appartenenza del consigliere dimissionario.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

<sup>2</sup> Vd. art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."

<sup>3</sup> Vd. art. 38, co. 8, TUEL:

"8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141."

Sul tema si è sviluppata ampia giurisprudenza del giudice amministrativo; in particolare il Consiglio di Stato, nella sent. n. 4239 del 7 ottobre 2003, ha espressamente affermato che "...ai sensi dell'art. 38 comma 8 D.L. vo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), le dimissioni sono irrevocabili, non richiedono alcuna presa d'atto e sono immediatamente efficaci soltanto a decorrere dalla acquisizione del relativo documento al protocollo comunale..."

<sup>4</sup> Art. 16 L n. 113/2017:

"In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento."

<sup>5</sup> Vd. in tal senso anche l'informativa CNDCEC n. 134/2016.